

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro delle Finanze

(FORTE)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MANNINO)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(BODRATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1983

Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 1983,
n. 314, recante differimento di taluni termini in scadenza
al 30 giugno 1983

ONOREVOLI SENATORI. — La scadenza al 30 giugno 1983 di taluni termini previsti dalla legislazione vigente in delicati settori socio-economici ha imposto al Governo di provvedere, in via d'urgenza, ad una loro proroga affinché non abbiano a verificarsi seri pregiudizi in assenza di specifiche normative che o rispondono ad improrogabili esigenze d'ordine sociale o sovengono a necessità peculiari di un comparto produttivo ovvero recano una disciplina transitoria in attesa di un definitivo riassetto del settore.

A tanto si è provveduto con l'unito provvedimento, del quale si chiede la conversione in legge.

In particolare, l'articolo 1 proroga di ulteriori sei mesi il termine di sospensione dell'esecuzione degli sfratti nelle regioni Basilicata e Campania, già sospesa fino al 30 giugno 1983 ai sensi dell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24.

La norma tiene conto del fatto che nelle regioni predette il problema della disponibilità degli alloggi, reso gravissimo per effetto degli eventi sismici del novembre 1980, presenta ancora caratteristiche tali da consigliare l'applicazione del generale regime di graduazione degli sfratti.

L'articolo 2 è diretto a prorogare per un quinquennio (e cioè fino al 30 giugno 1988) le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate nel primo Piano verde e in linea con la politica agraria intesa a favo-

rire l'accesso alla proprietà della terra da parte di talune categorie dedite alla diretta coltivazione, in modo da consentire alle stesse di sviluppare lo spirito imprenditoriale e di ottenere un efficace incremento produttivistico delle aziende. Le cennate agevolazioni consistono nella esenzione dall'imposta di bollo e nell'assoggettamento in misura fissa alle imposte di registro ed ipotecaria per gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento ed all'accorpamento della piccola proprietà contadina.

L'articolo 3 proroga fino al 31 dicembre di quest'anno la temporanea corresponsione di una indennità ai rivenditori di generi di monopolio per i quali non sia stato ancora attuato il servizio di trasporto della merce fino alla rivendita a cura e spese dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Tale trattamento provvisorio verrà a cessare con l'approvazione della disciplina concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio, contenuta in un provvedimento legislativo già sottoposto all'esame del Parlamento (atto Camera n. 4021) ma decaduto per effetto dell'anticipato scioglimento delle Camere.

La copertura dell'onere finanziario — stimato in lire 7.500 milioni — è assicurata dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo concernente il trasporto sul territorio nazionale di tabacchi e di materiali diversi dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 luglio 1983, n. 314, recante differimento di taluni termini in scadenza al 30 giugno 1983.

Decreto-legge 4 luglio 1983, n. 314, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 7 luglio 1983.

Differimento di taluni termini in scadenza al 30 giugno 1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire taluni termini in scadenza al 30 giugno 1983 in materia di sfratti nelle zone terremotate, di agevolazioni fiscali per la proprietà contadina e di trasporti di generi di monopolio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1983;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell'articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, è differito al 31 dicembre 1983.

Articolo 2.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 30 giugno 1988.

Articolo 3.

(1) Il termine di cui al primo comma dell'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, è differito al 31 dicembre 1983.

(2) All'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1983.

(3) Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1983.

PERTINI

FANFANI — DARIDA — FORTE — MANNINO
— GORIA — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

